



Città di Vibo Valentia

Provincia di Vibo Valentia

Segreteria Generale

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Attività Formativa

I - Dispensa corso.

L'11 settembre 2013 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) approvava il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del c. 4 dell'art. 1 della L. 190/2012; diventava pertanto obbligatorio per gli enti locali, sulla base degli accordi sanciti nella Conferenza Stato Città del 24 luglio 2013, predisporre ed adottare il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) entro il 31 gennaio 2014, tenendo conto delle indicazioni operative contenute nello stesso PNA.

L'obbligo per ogni amministrazione locale di dotarsi di un proprio Piano Anticorruzione, deriva dal combinato delle disposizioni contenute ai c. 5 e 6 dell'art. 1 della L. 190/2012.

Come si evince dalle norme sopra riportate, il coinvolgimento degli enti locali nella predisposizione del proprio PTPC è previsto dal c. 6, in cui si prevede l'eventuale supporto del prefetto competente per territorio. Il c. 9 dell'art. 1 della L. 190/2012 definisce le finalità da perseguire attraverso la predisposizione del Piano Anticorruzione; nello specifico:

1. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
2. prevedere, per le attività a più elevato rischio di corruzione, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere specifici obblighi informativi nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, con particolare riguardo alle attività a più elevato rischio di corruzione;
4. monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
5. monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa intrattengono rapporti contrattuali, autorizzativi, concessori o relativi ad erogazione di vantaggi economici;
6. individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

La tempistica per la predisposizione del PTPC.

La Giunta dell'ente locale, su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione, è tenuta ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPC, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il responsabile per la prevenzione della corruzione predisponde una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico

dell'amministrazione (si presuppone la Giunta, coerentemente con l'organo chiamato ad adottare il PTPC). Nei casi in cui tale organo lo richieda ovvero qualora il responsabile per la prevenzione della corruzione lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione

A presidio dell'introduzione e dell'attuazione del Piano Anticorruzione, deve essere individuato un responsabile interno all'ente. Il c. 7 dell'art. 1 della L. 190/2012 prevede che, nell'ambito degli enti locali, tale figura corrisponda, di norma, con quella del Segretario, salvo diversa e motivata determinazione.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione è tenuto alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. E' inoltre chiamato a:

- verificare, in collaborazione con il responsabile apicale competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire in specifici programmi formativi organizzati dalla Scuola superiore della PA, funzionali a supportare la prevenzione della corruzione

Conseguenze e responsabilità in caso di mancata adozione/ attuazione del PTPC

L'A.N.AC. è tenuta ad applicare una sanzione amministrativa, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento; tale previsione è stata recentemente introdotta dalla lett. b) del c. 5 dell'art. 19 del DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014.

L'adozione e la corretta attuazione del PTPC da parte di ogni singola amministrazione consente di separare e salvaguardare il ruolo dell'Amministrazione rispetto alla responsabilità del soggetto che dovesse commettere un reato di corruzione ovvero adottasse un comportamento funzionale a conseguire vantaggi privati (il PNA attribuisce al concetto di corruzione un'accezione ampia, ritenendolo "*comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*"). Il c. 12 dell'art. 1 della L. 190/2012 dispone infatti che, in caso di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile per la prevenzione della corruzione risponde sul piano professionale (responsabilità dirigenziale) e sul piano disciplinare (sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi), salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione della corruzione e dimostri di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPC, il responsabile per la prevenzione della corruzione risponde sul piano professionale (responsabilità dirigenziale) e sul piano disciplinare (per omesso controllo); la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal PTPC, costituisce illecito disciplinare.

Il PTPC

I contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sono stati definiti dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'A.N.AC. l'11 settembre 2013. Tale documento rappresenta un riferimento tecnico/ operativo molto dettagliato per la predisposizione del PTPC e la sua consultazione costituisce un passaggio imprescindibile per ogni amministrazione che si accinga ad impostare il proprio Piano.

Il PNA delinea l'articolazione dei contenuti che ogni Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione deve contenere e sviluppare; di seguito se ne propone la sintesi, opportunamente

rielaborata in due macroambiti per evidenziare le misure specifiche che dipendono dalle particolari caratteristiche organizzative ed operative di ogni singola amministrazione, dalle altre misure che discendono da specifici riferimenti normativi contenuti nella L. 190/2012 ovvero in disposizioni emanate in relazione alla suddetta legge (es. dPR 62/2013, D. Lgs. 33/2013, D. Lgs. 39/2013).

Il PTPC è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi; in sostanza si può ricondurre il PTPC, soprattutto per la parte relativa al modello di prevenzione della corruzione, ad una sorta di PEG o Piano della Performance concernente la definizione ed il perseguimento di obiettivi relativi all'attuazione di specifiche misure finalizzate a prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi. Il PTPC non è pertanto un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

A - L'Articolazione dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è la seguente:

1. Il modello di prevenzione della corruzione
 - o Mappatura processi
 - o Individuazione dei rischi
 - o Ponderazione rischio
 - o Misure di prevenzione
 - o Programmazione degli interventi di attuazione
 - o Monitoraggio e rendicontazione

2. Le altre misure
 - o Adempimenti per la trasparenza
 - o Il Codice di comportamento
 - o Le misure sul personale
 - o I rapporti con l'esterno

Il primo macro aggregato in cui si articola il PTPC, ovvero il modello di prevenzione della corruzione, rappresenta il risultato di un percorso di analisi organizzativa condotto sull'amministrazione, in cui occorre analizzare tutti i processi amministrativi che caratterizzano il funzionamento dell'ente, valutarne il profilo in termini di grado di rischio di manifestazione di fenomeni corruttivi, selezionare i processi con profilo di rischio più elevato e, per tali ultimi processi, individuare specifiche misure di prevenzione.

Il secondo macroaggregato di contenuti del PTPC deve evidenziare le modalità e gli interventi posti in essere dall'amministrazione in risposta a specifici obblighi normativi riguardanti la trasparenza, il codice di comportamento, la gestione del personale ed i rapporti con i portatori di interesse esterni.

B - La costruzione e la conseguente stesura del modello di prevenzione della corruzione, comprensivo

delle misure e degli obiettivi di prevenzione, richiede dunque l'espletamento dei seguenti passaggi:

- mappatura dei processi
- valutazione del rischio
- trattamento del rischio e misure per neutralizzarlo

C - La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto operativo entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Essa consiste nell'individuazione dei processi amministrativi che si svolgono all'interno dell'ente, delle loro fasi e delle responsabilità per

ciascuna fase. Tale attività consente l'elaborazione del catalogo dei processi specifico di ogni amministrazione.

Il PNA suggerisce di pervenire alla mappatura dei processi attraverso l'analisi di almeno quattro aree in cui suddividere l'operato dell'ente:

1. Area di rischio relativa all'acquisizione e progressione del personale;
2. Area di rischio relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture;
3. Area di rischio relativa ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
4. Area di rischio relativa ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Le suddette aree sono sufficientemente ampie ed articolate per ricomprendere l'intero operato di ogni singola amministrazione; all'interno delle stesse, a seconda dell'omogeneità dei processi amministrativi condotti, può essere funzionale individuare delle sottoaree entro cui raggruppare i singoli processi amministrativi; non è tuttavia preclusa la possibilità, per ogni amministrazione, di individuare ulteriori aree entro cui effettuare l'individuazione e la mappatura dei processi.

D - La valutazione del rischio. Una volta effettuata la mappatura dei processi, occorre procedere con l'analisi delle possibilità che nel corso dell'espletamento dei singoli processi, si possano verificare fenomeni corruttivi; per valutazione del rischio si intende il processo di:

- identificazione: ricerca, individuazione e descrizione dei rischi; a seguito dell'identificazione, i rischi vengono inseriti in un "registro dei rischi"; si evidenzia che l'allegato 2 del PNA riporta a titolo esemplificativo, alcune fattispecie di rischio suddivise per le quattro aree sopra rappresentate;
- analisi: consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio potrebbe produrre (probabilità e impatto), al fine di giungere alla determinazione del livello di rischio di ogni processo analizzato; il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico; occorre stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto; l'allegato 5 del PNA fornisce una tabella con parametri ed indici di valutazione (su scala 0 – 5) per effettuare il calcolo della probabilità di rischio da associare ad ogni processo.

Le due variabili per cui effettuare la ponderazione del rischio sono le seguenti:

1. **Probabilità di manifestazione** = prende in considerazione caratteristiche del processo amministrativo oggetto di valutazione quali: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità, valore economico, frazionabilità, livello dei controlli
2. **Entità dell'impatto** = valuta la tipologia di impatto che può determinarsi a seguito del manifestarsi di un fenomeno corruttivo nell'ambito del processo amministrativo oggetto di valutazione:
 - ✓ economico
 - ✓ organizzativo
 - ✓ reputazionale.

E - Ponderazione del Rischio: consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi svolta secondo i punti precedenti e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento; effettuata l'analisi di cui al punto precedente, ad ogni processo amministrativo dell'ente viene attribuito un punteggio sulla base dei parametri di valutazione adottati come strumento; è quindi possibile stilare una sorta di classifica dei processi amministrativi, ordinandoli secondo un livello decrescente di rischio.

F – Trattamento del rischio e misure per neutralizzarlo: rappresenta il passaggio funzionale a modificare (abbassare) il rischio di manifestazione di fenomeni corruttivi nei processi con indice più elevato e consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. Le misure da realizzare nel corso del periodo preso a riferimento dal PTPC debbono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse. Di fatto, la traduzione operativa delle misure per neutralizzare i rischi consiste nella predisposizione di specifiche schede (alla stregua di quelle contenute nel PEG/ PdO/ Piano della performance) in cui evidenziare: l'obiettivo da conseguire, le azioni da realizzare, la tempistica, i soggetti coinvolti, i parametri/ indicatori di conseguimento dei risultati. La correlazione tra la traduzione operativa delle misure anticorruzione e gli obiettivi di PEG/ PdO/ Piano della performance è talmente forte che, con comunicazione del 10 gennaio 2014, la stessa A.N.AC. ha evidenziato che *“per rendere evidente l'integrazione degli strumenti programmatori e garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nei Piani della performance dovrà essere esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e dei Programmi triennali della trasparenza”*.

La seconda sezione del PTPC contiene la presentazione/ rendicontazione degli altri interventi (rispetto a quelli specifici derivanti dall'adozione del modello organizzativo per la prevenzione della corruzione) che ogni amministrazione è tenuta ad adottare per prevenire il manifestarsi di fenomeni corruttivi.

Tale sezione si articola nei punti e nei paragrafi di seguito rappresentati.

A - Adempimenti per la trasparenza: l'attuazione del principio della trasparenza rappresenta uno dei pilastri individuati dal legislatore per prevenire possibili fenomeni corruttivi; in tal senso è stato emanato il D. Lgs. 33/2013 finalizzato a riordinare gli obblighi di trasparenza che ogni amministrazione è tenuta a rispettare; ai sensi dell'art. 10 del richiamato D. Lgs. 33/2013, entro il 31 gennaio di ogni anno:

- ✓ un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- ✓ il PTTI definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; le misure del PTTI devono essere collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

Poiché il Programma per la Trasparenza, ai sensi della normativa citata, costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione, all'interno di quest'ultimo potrà prevedersi un paragrafo che rimandi al suddetto Programma per la trasparenza, il quale dovrà essere allegato al PTPC, l'articolazione dei contenuti del PTTI dovrà seguire le indicazioni contenute nella deliberazione della ex Civit (oggi A.N.AC.) n. 50/2013 ad oggetto “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”.

B - Il Codice di comportamento: la sezione del PTPC dedicata a tale strumento di regolazione deve dare conto dell'approvazione del Codice specifico adottato dall'amministrazione in causa ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001. In tale sezione occorrerà illustrare in particolare la tempistica ed il processo seguito per la predisposizione e l'adozione del Codice, nonché presentare le specifiche misure di formazione programmate dall'ente per consentire la massima diffusione e conoscenza delle misure contenute nel Codice stesso.

C - Le misure sul personale: le disposizioni contenute nella L. 190/2012, oltre al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, hanno previsto diversi interventi finalizzati a prevenire

possibili fenomeni corruttivi che possano derivare dal comportamento non regolare del personale dipendente e dagli amministratori, nonché da tutti i soggetti (collaboratori, rappresentanti, ex amministratori e dipendenti) che in qualche modo interagiscono o hanno intrattenuto rapporti con l'Amministrazione.

Gli interventi previsti dalla L. 190/2012 si sono prevalentemente tradotti in aggiornamenti del D. Lgs. 165/2001 e nell'approvazione del D. Lgs. 39/2013 ad oggetto "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"; di seguito si riportano gli adempimenti di cui il PTPC deve rendere conto in termini di misure adottate o di misure da programmare nel relativo periodo di riferimento:

- Rotazione del personale
- Conflitto di interesse
- Conferimento e autorizzazione incarichi
- Inconfiribilità incarichi dirigenziali
- Incompatibilità posizioni dirigenziali
- Attività successive alla cessazione del servizio
- Nomine in caso di condanne per delitti contro la PA
- Tutela del dipendente segnalante illeciti
- Formazione del personale

D - I rapporti con l'esterno: la L. 190/2012 ed il PNA suggeriscono l'adozione di specifiche misure finalizzate a incentivare il confronto ed il dialogo tra l'Amministrazione ed i soggetti esterni.

Tali misure riguardano:

- o l'adozione di Patti di integrità negli affidamenti;
- o la promozione di azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile, comportanti la realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità;
- o il monitoraggio dei tempi procedurali al fine di monitorare e segnalare tempestivamente i procedimenti e le attività che si sviluppano secondo una scansione temporale anomala rispetto alle previsioni normative;
- o il monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- o organismi partecipati: rilevato che le indicazioni contenute nel PNA sono rivolte anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., che esercitano funzioni amministrative per conto dell'ente, la sezione deve rendicontare le misure adottate o programmate affinché gli organismi partecipati risultino dotati di specifici strumenti di prevenzione.

Adempimenti successivi

Al fine di attestare l'effettiva adozione del PTPC, gli enti locali sono chiamati a comunicare le informazioni relative ai propri Piani anticorruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica. La trasmissione delle informazioni deve avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema integrato "PERLA PA" e la compilazione del questionario dedicato; con tale procedura, gli enti sono tenuti ad indicare le informazioni circa l'impostazione e le caratteristiche del Piano anticorruzione adottato. Tale sistema, tenuto conto della comunicazione formulata dal Dipartimento della Funzione Pubblica lo scorso 11 settembre 2014, è tuttora valida, anche dopo la riorganizzazione e la redistribuzione delle attività e delle competenze tra lo stesso Dipartimento e l'A.N.AC. avvenuta in seguito alle disposizioni contenute all'art. 19 del DL 90/014 conv. dalla L. 114/2014.

Ancorché la scadenza e l'adozione dei Piani Anticorruzione fosse prevista per lo scorso 31 gennaio 2014, l'effettiva adozione del PTPC da parte degli enti locali, sulla base del report predisposto dal

Dipartimento della Funzione pubblica, risultava ancora poco diffusa: al 15 luglio 2014, sulla base del rapporto predisposto e diffuso dallo stesso Dipartimento, risultavano i seguenti dati:

- su 109 tra Province (107) e Province autonome, 86 avevano adottato il PTPC (78,90%)
- su 8.057 Comuni, solo 3.974 risultavano aver adottato il PTPC (49,32%)

Presumibilmente anche al fine di stimolare la predisposizione e l'adozione del Piano Anticorruzione da parte di tutti gli enti locali, lo scorso 15 luglio è stato firmato il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione ad oggetto: *“Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC- Prefetture- UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa.*

Nell'ambito delle linee guida contenute nel suddetto protocollo, è stato evidenziato come il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità rappresentino *“veri e propri architravi del sistema di prevenzione dei fenomeni di “mala amministrazione””*.

Alla luce di tale considerazione, l'A.N.AC. ha ritenuto opportuno promuovere, attraverso la collaborazione operativa delle singole prefetture, la ricognizione dell'effettiva adozione dei suddetti strumenti (PTPC e PTTI) da parte degli enti locali, al fine di disporre di una piattaforma conoscitiva utile sia ai fini della formulazione di indicazioni operative, sia ai fini dell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione.

I questionari, i cui termini per la compilazione da parte degli enti locali sono scaduti nei giorni scorsi, comprendevano domande finalizzate a far emergere le caratteristiche principali dei Piani adottati e le eventuali criticità incontrate nella loro predisposizione ovvero i motivi per cui gli stessi Piani non erano stati ancora adottati, anche con riferimento agli enti di diritto privato controllati dagli stessi enti locali.

In termini di controlli e di ricadute della mancata adozione del Piano Anticorruzione, si ricorda infine che, con le recenti disposizioni contenute nel DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014, alla lett. b) del c. 5 dell'art. 19, si è disposto che:

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2 (trasferimento dei compiti precedentemente esercitati dall'AVCP, ndr), l'Autorità nazionale anticorruzione:

..... b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Caratterizzazione per la prossima programmazione

Definito il quadro normativo di riferimento del sistema anti corruzione, le caratteristiche del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il sistema di controlli relativi a tale strumento, di seguito si sintetizzano

- **Attuazione delle misure anticorruzione:** rispetto all'adozione dello strumento, avvenuta di norma lo scorso 31 gennaio 2014, è importante che i singoli enti diano corso all'attuazione delle misure prioritarie individuate dal proprio PTPC per contrastare i rischi di fenomeni corruttivi a più alta probabilità di manifestazione. Relativamente a tale passaggio, che conformemente alle indicazioni dell'A.N.AC. potrebbe essere stato rinviato all'effettiva adozione del PEG o del Piano della Performance, gli enti devono adoperarsi in questi ultimi mesi per porre concretamente in essere le misure prefissate, compatibilmente con le risorse finanziarie ed organizzative a disposizione.
- **Svolgimento dell'attività formativa:** uno strumento operativo legato all'effettiva attuazione delle misure anticorruzione è rappresentato dall'organizzazione e dallo svolgimento di attività formativa relativa alla prevenzione della corruzione. Anche in questo caso è importante che le singole amministrazioni si adoperino, qualora non vi abbiano

ancora provveduto, a promuovere e ad organizzare la partecipazione dei propri dipendenti ad attività formativa in materia di prevenzione della corruzione. Si ricorda in tal senso che, nel caso di attività formativa prescritta dalla normativa (come risulta quella attinente all'anticorruzione), la giurisprudenza ritiene possibile escludere dai tetti di spesa, i relativi oneri (si rimanda alla deliberazione n. 276/2013 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna).

- **Relazione annuale:** ai sensi del c. 14 della L. 190/2012, ogni ente è tenuto a predisporre una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC. Questo documento, oltre ad essere trasmesso all'organo di indirizzo politico dell'ente, deve essere pubblicato entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione, nonché trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica quale allegato al PTPC dell'anno successivo. La relazione dovrà contenere un nucleo minimo di informazioni relative all'efficacia delle politiche di prevenzione della corruzione adottate.

(segue) I contenuti

Il Piano Nazionale Anticorruzione presenta una struttura di contenuti in cui si deve articolare la Relazione in oggetto; di seguito se ne rappresenta la sintesi:

Gestione dei rischi

- *Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione*
- *Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione*
- *Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione*
- *Formazione in tema di anticorruzione*
- *Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore*
- *Tipologia dei contenuti offerti*
- *Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione*
- *Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione*

Codice di comportamento

- *Adozione delle integrazioni al codice di comportamento*
- *Denunce delle violazioni al codice di comportamento*
- *Attività dell'ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento*

Altre iniziative

- *Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi*
- *Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi*
- *Forme di tutela offerte ai whistleblowers*
- *Ricorso all'arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione*
- *Rispetto dei termini dei procedimenti*
- *Iniziative nell'ambito dei contratti pubblici*
- *Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere*
- *Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale*
- *Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive*

Sanzioni

Numero e tipo di sanzioni irrogate

Predisposizione PTPC triennio successivo: si segnala infine che, alla stregua di tutti gli strumenti di programmazione, anche il PTPC ha un funzionamento ciclico per cui, entro la scadenza prevista dal c. 8 dell'art. 1 della L. 190/2012, ovvero il 31 gennaio di ogni anno, occorrerà prevedere la predisposizione del nuovo Piano triennale. Nell'espletamento di tale adempimento, oltre a tenere conto dell'attività svolta e delle criticità emerse nel corso dell'anno precedente, nonché secondo nuove indicazioni operative da parte dell'A.N.AC. disposte con l'aggiornamento del PNA.

Il Relatore

Dott. Michele Fratino